

COMUNE DI GAVI	
PROT. GEN. N. <u>3158</u>	ARRIVATO
IL <u>03 APR. 2024</u>	
EVASO IL	N.
CAT. <u>4</u>	CLASSE <u>6</u> FASC.

**COMUNE DI
GAVI**

(Provincia di ALESSANDRIA)

**RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2023
EX ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 118/2011, così come modificato dal
D.Lgs. 126/2014**

Il sottoscritto dott. Lorenzo Barbin, Revisore dei conti ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. 267/2000 – nominato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 05 del 17/03/2021 per il periodo 01.04.2021 – 31.03.2024

1. tenuto conto che:

- a) l'articolo art. 3 comma 4 D.lgs. 118/2011 prevede che: «Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento»;
- b) il principio contabile applicato 4/2 al punto 9.1 prevede che: «Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto»;
- c) il citato articolo art. 3 comma 4 stabilisce le seguenti regole per la conservazione dei residui e per la reimputazione di accertamenti ed impegni: *«Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate **esigibili** nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate **non esigibili** nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al*

termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate»;

2. ricevuta in data 28/03/2024 la documentazione relativa al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2023, riesaminati dai responsabili dei servizi competenti sulla base della normativa contabile vigente;
3. considerato che nell'ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del rendiconto dell'esercizio 2023 il settore finanziario ha condotto, in collaborazione con i diversi settori, l'analisi degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa allo scopo di riallineare i valori all'effettiva consistenza, così da fornire una situazione aggiornata della massa dei residui attivi e passivi provenienti dalla competenza 2023 e dagli esercizi precedenti. Da tale verifica è emersa anche l'esigenza di provvedere alla cancellazione e conseguente reimputazione di entrate e di spese già accertate e impegnate ma non esigibili alla data del 31 dicembre 2023;
4. è risultato conseguentemente necessario variare gli stanziamenti:
 - a) del bilancio di previsione 2023/2025, esercizio 2023, al fine di consentire l'adeguamento del fondo pluriennale vincolato in spesa 2023 derivante dalle operazioni di **reimputazione delle entrate** accertate, non esigibili alla data del 31 dicembre 2023, disponendo il loro riaccertamento all'esercizio in cui sono esigibili;
 - b) del bilancio di previsione 2023/2025, esercizio 2023, al fine di consentire la **reimputazione delle spese** impegnate, non esigibili alla data del 31 dicembre 2023, disponendo la loro re-imputazione all'esercizio in cui sono esigibili, con il correlato adeguamento del fondo pluriennale vincolato;
 - c) dare evidenza nel bilancio di previsione 2024/2026, esercizio 2024, della costituzione in entrata di un Fondo Pluriennale Vincolato, che garantisce la copertura delle spese non esigibili al 31/12/2023 e re-imputabili all'esercizio 2024 e successivi;
5. Le verifiche contabili effettuate hanno fatto rilevare che:
alla data del 31 dicembre 2023 rimangono sussistenti e conservati i seguenti residui:
 - per la gestione delle **Entrate** € **3.228.977,42**, di cui
€. **1.067.211,66** riferiti alla gestione Es. 2022 e precedenti,
€. **2.161.765,76** riferiti alla gestione di competenza 2023;
 - per la gestione delle **Spese** €. **1.861.450,56**, di cui
€. **366.786,82** riferiti alla gestione Es. 2022 e precedenti,
€. **1.494.663,74** riferiti alla gestione di competenza 2023;
6. Le verifiche effettuate per il riaccertamento delle entrate e degli impegni di spesa che non risultano esigibili entro il 31/12/2023 hanno comportato un riadeguamento del Fondo Pluriennale Vincolato (**F.P.V.**), che viene ricompreso nella gestione contabile dell'esercizio, ma dedotto per la determinazione del risultato di amministrazione dell'esercizio 2023, dovendo essere re-imputato al bilancio di previsione 2024-2026 a copertura finanziaria della quota:
 - Spesa di parte corrente €. **44.236,87**
 - Spesa in conto capitale €. **791.867,56**;

7. Gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa che sono risultati inesigibili nel 2023 sono stati correttamente re-imputati nel bilancio dell'esercizio 2024;
8. Il riaccertamento ordinario dei residui ha reso altresì necessario l'adeguamento degli stanziamenti di cassa riportati nell'allegato E) della relativa delibera di approvazione;
9. considerato che le variazioni sopra elencate non hanno alterato gli equilibri di bilancio ai sensi degli art. 162 e 171 del D.lgs. 267/2000;
10. considerato il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio finanziario;

tutto ciò premesso

esprime parere favorevole

sulla proposta di delibera in esame avente ad oggetto: "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art.3, comma 4, del D.lgs. n.118/2011, così come modificato dal D.l.s.126/2014.";

Gavi, 02 aprile 2024

Il Revisore dei Conti

Dott. Lorenzo Barbin



COMUNE DI GAVI	
PROT. GEN. N. 3158	ARRIVATO
IL 03 APR. 2024	
EVASO IL	N.
CAT. 6	CLASSE 6 FASC.

